

Edizione di lunedì 17 Gennaio 2022

EDITORIALI

I temi della 66esima puntata di Euroconference In Diretta

di **Sergio Pellegrino**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione CFC continua a prescindere dalle condizioni di accesso

di **Marco Bargagli**

IVA

Le regole di territorialità dei servizi relativi agli immobili – II° parte

di **Luca Mambrin**

ADEMPIMENTI

Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IVA

Split payment: gli elenchi per l'anno 2022

di **Federica Furlani**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

L'abito fa il monaco: l'importanza dell'abbigliamento

di **Rita Palazzi - Style e beauty blogger**

EDITORIALI

I temi della 66esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Alle ore 9 il consueto appuntamento con ***Euroconference In Diretta***, giunta alla sua **66esima puntata**: andiamo a vedere gli argomenti che verranno trattati quest'oggi.

Nella **sessione di aggiornamento** daremo innanzitutto evidenza ai **provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate** di approvazione di alcuni modelli dichiarativi: con il **rilascio dei modelli per la certificazione unica 2022, per il 730, e il 770 e la dichiarazione Iva** di fatto inizia la lunga campagna dichiarativa 2022.

Per quanto concerne la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, abbiamo **20 risposte ad istanze di interpello**, alcune delle quali molto interessanti.

Esamineremo per prima la [risposta n. 9 dell'11 gennaio](#), che è relativa all'inquadramento da un punto di vista fiscale di una fondazione di famiglia costituita in Liechtenstein: interessante anche per chi si occupa di trust, stante l'equiparazione che viene fatta da parte dell'istante e dell'Agenzia circa il trattamento da un punto di vista tributario.

Parliamo quindi di superbonus con l'esame della [risposta n. 10](#), sempre dell'**11 gennaio**, con la quale l'Agenzia analizza la problematica dell'individuazione della **"residenzialità" di un condominio composto da più edifici con unità soltanto in parte abitative** (fondamentale per consentire anche ai possessori o detentori delle unità non abitative di poter accedere al 110% per gli interventi sulle parti comuni).

Per quanto riguarda la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, commenteremo la **sentenza n. 493 dell'11 gennaio** che affronta il tema del **raddoppio dei termini per violazioni penali e della sua applicabilità agli eredi del contribuente deceduto**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si concentrerà invece sugli **obblighi di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali**, introdotti a seguito della conversione in Legge del **Decreto Fiscale**.

Le nuove previsioni trovano applicazione dal **21 dicembre 2021** ma anche tutti i rapporti di lavoro ancora in essere alla data dell'**11 gennaio 2022** dovranno essere oggetto di **comunicazione entro martedì 18 gennaio**, così come stabilito dalla [Nota prot. n. 29 dell'11.01.2022](#) dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** descriverà la novità introdotta dalla **Legge di Bilancio 2022** alla **disciplina del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno** (c.d. Bonus Sud) e si soffermerà sulla **cumulabilità della misura col credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** alla luce del recente chiarimento contenuto nella circolare Mef 33/2021.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà delle **holding** per le quali, in merito al requisito afferente al **superamento delle soglie di partecipazione** (ex [art. 177 co. 2-bis D.P.R. 917/1986](#)) si prevede che le **percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale debbano essere riferite a tutte le società indirettamente partecipate** che esercitano un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione generata dalla catena distributiva.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione CFC continua a prescindere dalle condizioni di accesso

di **Marco Bargagli**



In questo secondo speciale riferito alle regole fiscali previste **in materia di imprese estere controllate** (c.d. “**CFC legislation**”), faremo riferimento ad un aspetto affrontato dalla **recente circolare 18/E/2021** che sta creando numerose perplessità tra gli addetti ai lavori.

Cosa succede se negli esercizi successivi alla tassazione per trasparenza dei redditi prodotti all'estero da parte dell'impresa controllata estera, **non si realizzano più – congiuntamente – le due condizioni pregiudiziali di accesso previste dall'articolo 167, comma 4, lett. a) e b) Tuir?**

Dalla lettura della normativa, infatti, occorre valutare che le regole CFC scattano al ricorrere di una duplice condizione che riguarda i **soggetti controllati esteri**, ossia quando:

- gli stessi sono assoggettati a **tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;**
- **oltre un terzo dei proventi** iscritti nel conto economico della CFC rientra **in una o più delle seguenti categorie:**
 1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari;**
 2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale?**
 3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni;**
 4. redditi da **leasing finanziario;**
 5. redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie?**
 6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni** con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
 7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il**

soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Sul punto, giova ricordare che la **ratio legislativa in materia di imprese estere controllate**, è quella di **contrastare le strutture di puro artificio** sulla base degli indicatori **illustrati** dall'Agenzia delle entrate nella famosa [circolare 51/E/2010](#).

Sulla base di quanto chiarito dal citato documento di prassi, una **“struttura di puro artificio” non svolge una reale attività economica**, non possiede **alcuna autonomia gestionale e finanziaria**, risulta essere **“sotto-capitalizzata”** (spesso con un **capitale sociale sottoscritto e versato di pochi euro**) ossia, in altri casi, **eccessivamente sovra-capitalizzata** rispetto alla **minima attività economica posta in essere**.

Interessanti considerazioni riguardanti sempre le **strutture artificiose**, seppur riferite al **tema del beneficiario effettivo e al Treaty Shopping**, sono state formulate anche da parte della **Corte di giustizia dell'Unione europea**, nelle attese **sentenze** pubblicate in data **26 febbraio 2019**, che riguardano i c.d. **“casi danesi”** (cause riunite C-116/16 e C- 117/16 – riferite all'**applicazione della direttiva comunitaria “madre-figlia”** – e cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16 – riguardanti il trattamento fiscale della direttiva “interessi-canonici”).

A tal fine, i giudici unionali hanno definito la **costruzione di puro artificio**: la stessa può essere individuata in un **gruppo societario** che non riflette una **reale sostanza economica**, ma risulta caratterizzato da una **struttura puramente formale** avente come **obiettivo principale**, ovvero **uno degli obiettivi principali**, il **conseguimento di un indebito vantaggio fiscale** in contrasto con **normativa tributaria applicabile**.

Sulla base di tale rigoroso **solco interpretativo**, l'Agenzia delle entrate, nella [circolare 18/E/2021](#), affronta **due temi di centrale importanza**.

La prima ipotesi riguarda il caso in cui il **socio controllante residente abbia tassato per trasparenza la CFC in alcuni esercizi** e, successivamente, **venga dimostrata la sussistenza dell'esimente dell'attività economica**.

In merito, il **passaggio dal regime di imposizione del reddito estero alla disapplicazione della norma antielusiva non comporta l'imposizione dei plusvalori (o minusvalori) latenti della CFC**.

Quindi, **l'uscita dal regime di tassazione per trasparenza non è considerata realizzativa ai fini delle imposte sui redditi**.

La seconda ipotesi è? quella in cui l'impresa controllata estera **venga tassata per trasparenza**, ad esempio, **negli esercizi N e N+1**, mentre **nell'esercizio N+2 non integra le condizioni del tax rate test o del passive income test** ex [articolo 167, comma 4, lett. a\) e b\), Tuir](#).

Appare di tutta evidenza, infatti, che il **livello di tassazione e la percentuale di passive income possono subire oscillazioni di anno in anno.**

Sul punto, l'Agenzia delle entrate chiarisce che *“In continuità con quanto già chiarito nella precedente circolare n. 23 del 2011, si ritiene che **una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, tale regime (ad eccezione, ovviamente, nell'ipotesi di perdita di controllo sulla entità estera) non può essere modificato sulla base dell'andamento degli indicatori di cui di cui all'articolo 167, comma 4, lettere a) e b) del Tuir**”.*

In particolare, al **punto n. 7.3 della [circolare 23/E/2011](#)**, era stato posto il seguente quesito: *“**una società residente in Italia, che detiene il controllo di una società estera, localizzata in uno Stato o territorio non black list, non effettua i calcoli richiesti ai fini del superamento del tax rate test e del passive income test (.), preferendo tassare per trasparenza i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato. Analogo comportamento è adottato da una società residente titolare di una partecipazione di controllo in una società o ente non black list, che verifica entrambi i test sopra citati. Con riferimento ad entrambe le fattispecie rappresentate, era stato richiesto se la scelta effettuata possa essere autonomamente modificata dal contribuente qualora in uno degli esercizi successivi, a seguito dell'effettuazione dei calcoli richiesti, non risultino verificati i menzionati test**”.*

L'Agenzia delle entrate ha risposto che: *“La **tassazione per trasparenza in capo al controllante residente rappresenta il regime fiscale naturale che la CFC rule prevede per le costruzioni di puro artificio. L'adozione di tale regime non può, pertanto, essere basata su valutazioni di convenienza del contribuente residente, ma su circostanze di fatto attinenti all'artificialità o meno della struttura estera. In tale prospettiva, detto regime di tassazione, una volta adottato dal contribuente, non può essere autonomamente modificato dallo stesso sulla base esclusiva dell'andamento dei calcoli richiesti ai fini del tax rate test e del passive income test. Conseguentemente, il contribuente che, rinunciando alla presentazione dell'interpello disapplicativo previsto, decide di sottoporre il reddito della CFC alla tassazione per trasparenza, è obbligato a mantenere tale comportamento fino a quando non dimostri, nell'apposita sede dell'interpello disapplicativo di cui all'articolo 167, comma 8-ter, del Tuir, la non artificialità della struttura estera, con conseguente disapplicazione riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria**”.*

In definitiva, sulla base dei citati chiarimenti di prassi, qualora un'impresa sia stata assoggettata a tassazione in un determinato esercizio, con **correlata compilazione del quadro FC** del modello redditi, la stessa potrà fuoriuscire dal regime in due soli casi previsti dalla normativa:

- nell'ipotesi di **perdita del controllo non artificiosa;**
- in caso in cui questa svolga **un'attività economica effettiva.**

In particolare, si ricorda che la tassazione **dei redditi esteri non si applica** qualora il soggetto residente in Italia **dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva**, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali ([articolo 167,](#)

[comma 5, Tuir](#)).

IVA

Le regole di territorialità dei servizi relativi agli immobili – II° parte

di Luca Mambrin



Come anticipato nel [precedente intervento](#), costituiscono **prestazioni di servizi relativi ad immobili** i servizi che presentano un **nesso sufficientemente diretto con tali beni**.

L'[articolo 31bis Regolamento UE 282/2011](#) considera prestazioni di servizi relative a beni immobili le seguenti operazioni:

- **l'elaborazione di planimetrie** per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;
- la prestazione di servizi di **sorveglianza o sicurezza** nel luogo in cui è situato il bene;
- **l'edificazione di un fabbricato** sul suolo nonché i **lavori di costruzione e demolizione** effettuati su un fabbricato o su sue parti;
- **l'edificazione di strutture permanenti** sul suolo nonché i **lavori di costruzione e demolizione effettuati** su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;
- **opere agricole**, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione e la concimazione;
- il **rilevamento** e la **valutazione** del rischio e dell'integrità di beni immobili;
- la **valutazione di beni immobili**, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie;
- la **locazione finanziaria** o la **locazione di beni immobili** diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il *magazzinaggio di merci* con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;
- la **prestazione di alloggio nel settore alberghiero** o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;

- la **cessione o il trasferimento di diritti**, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti, o l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;
- **lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati** o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
- lavori di **manutenzione, ristrutturazione e riparazione** di strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;
- **l'installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature** che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;
- **lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature** che possano essere considerati beni immobili;
- la **gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari** di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;
- **attività di intermediazione nella vendita**, nella **locazione finanziaria** o nella **locazione di beni immobili** e nella **costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili** o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);
- **servizi legali** relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

Nella [risposta all'istanza di interpello n. 65/2019](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito la rilevanza territoriale, ai fini Iva, dei servizi resi ad un **fondo di investimento** alternativo immobiliare estero con immobili situati in Italia.

In particolare, secondo l'Agenzia, tenuto conto che l'assistenza al gestore del fondo con riferimento alle opportunità di acquisizione/cessione di beni immobili è riconducibile alla *"gestione del portafoglio di investimenti immobiliari"*, si tratta di una **prestazione di servizi "generica" non territorialmente rilevante in Italia**, se resa a una società di gestione stabilita in un altro Stato membro dell'UE.

Essendo invece riconducibili all'amministrazione effettiva degli immobili in portafoglio, invece, i seguenti ulteriori servizi sono **territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia**, se relativi a **beni immobili ivi situati**, ai sensi dell'[articolo 7-quater, comma 1, lett. a\)](#):

- prestare assistenza nella stesura e attuazione del **piano industriale**;
- prestare assistenza nella gestione del **contenzioso** o del **precontenzioso**;
- coordinare la **valutazione periodica del portafoglio**;

- fornire assistenza in relazione alla **gestione corrente del portafoglio**.

Nella [risposta all'istanza di interpello n. 99/2019](#) l'Agenzia ha chiarito che ai fini della territorialità Iva, le prestazioni di servizi consistenti nell'organizzazione di **sessioni di prova automobilistiche** rese da una società stabilita in un Paese extra-UE nei confronti di scuderie professionistiche italiane, pur comprendendo, oltre ai servizi organizzativi, anche la **concessione in uso di circuiti di gara**, sono riconducibili alle prestazioni di cui all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) e non a quelle di cui all'**articolo 7-quater**. Tali prestazioni, dunque, sono **soggette ad Iva in Italia** e, a norma dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), spetta ai committenti soggetti passivi italiani adempiere i relativi obblighi Iva.

Non sono infine da considerarsi prestazioni di servizi relativi a beni immobili, ai sensi del paragrafo 3 dell'[articolo 31-bis Regolamento UE 282/2011](#) le seguenti operazioni:

- **l'elaborazione di planimetrie** per fabbricati, o per loro parti, che **non siano destinati a un particolare lotto di terreno**;
- **il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario**;
- **la prestazione di servizi pubblicitari**, anche se comportano l'uso di beni immobili;
- **l'intermediazione nella prestazione** di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, **qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un'altra persona**;
- **la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione**, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità;
- **l'installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l'ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili**;
- **la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari**;
- **servizi legali in materia di contratti**, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l'esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

ADEMPIMENTI

Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Scade il **31 gennaio 2022 l'esterometro relativo al quarto trimestre 2021**. Trattasi, come noto, dell'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La **trasmissione "massiva" dei dati**, a cadenza trimestrale, **verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file** fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), **per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, la trasmissione telematica va effettuata **utilizzando lo Sdi secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale **nuova modalità di invio dei dati**, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 1103, L. 178/2020](#)), doveva entrare in vigore **con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**: con l'**articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021** di conversione del D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, **è invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022**, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.

Le novità in argomento sono accompagnate da **modifiche alle specifiche tecniche** ed **ai termini per la trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le **specifiche tecniche dell'esterometro**, di cui al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018](#), e successive modificazioni, **prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere**:

- la prima modalità (standard) prevede la **predisposizione e l'invio trimestrale** di un file

contenente i dati fiscali puntuali di **tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri** nel trimestre, da trasmettere **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR) occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il **Tipo documento TD10 e TD11**. Per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati è facoltativa;

- la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l'invio, **per ogni operazione**, di un file **conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica**, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, **per le operazioni attive** occorre impostare il campo del tracciato "codice destinatario" con un valore convenzionale **XXXXXXX** mentre **per le operazioni passive** vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:

1. **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
2. **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
3. **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex [articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#),
4. **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

Tali specifiche, aggiornate con il [provvedimento n. 374343 del 23.12.2021](#) di modifica del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757/2018, **restano valide fino al 30 giugno 2022**.

Pertanto, per chi deve trasmettere la **comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere** con riferimento al **quarto trimestre 2021**, la scadenza **resta fissata al 31 gennaio 2022** ed i files XML contenenti il blocco DTR (acquisti) e DTE (vendite) dovrà essere creato **nel rispetto delle specifiche tecniche aggiornate alla versione 1.6.4** (in vigore dal **1° gennaio 2022**).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute **dal 1° luglio 2022**, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi **esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica**, con **termini differenziati per le operazioni attive e passive**.

Per le prime, la trasmissione è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (sempre con codice destinatario XXXXXXX) mentre per le seconde, la trasmissione è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione** (in caso di operazioni Intra UE) o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra UE). Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Il citato [provvedimento n. 374343 del 23.12.2021](#) ha abrogato, infine, il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 293384 del 28.10.2021.

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche Allegato A, [versione 1.7](#) in vigore dal 1° luglio 2022.

IVA

Split payment: gli elenchi per l'anno 2022

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il regime Iva dello ***split payment*** prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette ad Iva (il regime non si applica in caso di operazioni esenti, non imponibili o fuori campo), effettuate **nei confronti di amministrazioni pubbliche ed altri soggetti specificamente individuati**, l'Iva sia applicata ed esposta in fattura dal fornitore ma versata all'Erario dai cessionari o committenti, anziché dal fornitore stesso come avviene ordinariamente.

L'ambito temporale di applicazione di tale meccanismo è al momento fissato **fino al 30 giugno 2023** (decisione di esecuzione UE 2020/1105 del Consiglio UE del 24 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione UE 2017/784).

Fondamentale per l'applicazione del regime di *split payment* è identificare l'**ambito soggettivo**, ovvero i soggetti cessionari e/o committenti destinatari delle disposizioni di cui all'[articolo 17ter D.P.R. 633/1972](#).

Deve trattarsi di operazioni effettuate nei confronti della **Pubblica Amministrazione**, come definite dall'[articolo 1, comma 2, L. 196/2009](#), e successive modificazioni e integrazioni, e, ai sensi dell'[articolo 17ter D.P.R. 633/1972](#), nei confronti di:

- 0a) **enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;**
- 0b) **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;**
- a) **società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 2\), co. civ.](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;**
- b) **società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#), da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle**

lettere 0a), 0b), a) e c);

c) **società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);**

d) **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.**

Stante la criticità nel verificare facilmente se un soggetto cessionario/committente sia destinatario o meno del regime di *split payment*, il comma 1-quater dell'**articolo 17bis** stabilisce che, a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti (di cui ai commi 1 e 1bis) devono rilasciare un **documento attestante** la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del citato articolo.

Inoltre sul **sito Internet istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e della Finanze** sono pubblicati ogni anno (entro il 20 ottobre con effetti a valere dall'anno successivo) gli **elenchi dei soggetti interessati** dallo *split* per le cessioni o prestazioni effettuate nei loro confronti: l'inclusione nei citati elenchi determina un **effetto costitutivo**.

Per il **2022**, come già per l'anno precedente, i soggetti sono suddivisi nelle seguenti sei categorie:

- **società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri ([articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.](#));**
- **enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;**
- **enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;**
- **enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;**
- **enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;**
- **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.**

Sul sito è possibile effettuare la **ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società** presenti avvalendosi della consultazione tramite codice fiscale.

I suddetti elenchi **non ricomprendono le Amministrazioni pubbliche**, come definite dall'[articolo 1, comma 2, L. 196/2009](#) (con ricognizione da effettuarsi annualmente), per le quali è necessario fare riferimento all'**elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it)**.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, **potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni**, in conformità con quanto disposto dalla

normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto, mediante apposito modulo di richiesta.

Per quanto riguarda il verificarsi o la perdita del requisito del controllo o dell'inclusione nell'indice FTSE, in base a quanto stabilito dal **D.M. 23.01.2015**, come modificato da ultimo dal **D.M. 09.01.2018**:

- nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre**, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano il regime dello *split payment* alle operazioni per le quali è **emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo**;
- nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi invece in corso d'anno dopo il 30 settembre**, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano il regime dello *split payment* alle operazioni effettuate **a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo**;
- nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre**, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni di cui al citato articolo 17ter **fino al 31 dicembre dell'anno in corso**;
- nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre**, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare lo *split payment* alle operazioni per le quali è emessa fattura **fino al 31 dicembre dell'anno successivo** ([circolare AdE 9/E/2018](#)).

VIAGGI E TEMPO LIBERO

L'abito fa il monaco: l'importanza dell'abbigliamento

di Rita Palazzi - Style e beauty blogger

Spesso viene giudicato come l'effimero, ma **l'importanza dell'abbigliamento** non è da sottovalutare in quanto tutti ne siamo condizionati.

Ci sono interessanti studi psicologici che ci dimostrano come questo **determini comportamenti e stati d'animo** particolari sia in chi lo indossa che in chi lo vede.



Lo sapevate che il **colore rosso** riesce ad alterare il battito cardiaco accelerandolo? E che il **colore giallo** suscita antipatia alla prima occhiata ed è quindi da evitare assolutamente per andare a dare un esame o per un colloquio di lavoro? A questo punto vi starete chiedendo qual è il colore che placa gli animi e che dona uno stato di grazia all'occhio dell'osservatore: senza ombra di dubbio il **blu**.

Oltre ai colori ci sono **moltissime cose del nostro abbigliamento che ci influenzano**; lo sanno bene gli oratori e i politici che oltre a preparare i discorsi studiano bene la loro postura e il loro abbigliamento per fare presa sul pubblico al quale si rivolgono.

Attraverso l'abbigliamento comunichiamo

chi siamo,

il nostro carattere,

il nostro status.

Pensate ai detenuti nei campi di concentramento che, anche perché privati dei loro abiti e della loro individualità, perdevano la loro dignità di uomini, il loro coraggio e la loro capacità organizzativa.

Le contestazioni del '68 erano caratterizzate da capelli lunghi per gli uomini e zoccoli e gonne lunghe per le donne, che dovevano nascondere in questo modo la loro femminilità per la richiesta del diritto alla parità di genere.

Potrei andare avanti all'infinito con degli esempi: l'orologio sul polsino della camicia indossato dal presidente e proprietario della Fiat, l'avvocato Gianni Agnelli, ci dimostrava che il suo potere era in grado di sfidare ogni regola di stile codificata; gli occhiali bianchi della regista Lina Wertmüller caratterizzavano benissimo il suo personaggio anticonformista.

Moltissimi gli studi psicologici sull'abbigliamento che hanno dell'incredibile: come quello che rivela che indossando la maglia di un super eroe come superman, per esempio, la persona pensa ed è convinta di avere una forza maggiore.

Un'altra interessante ricerca ha evidenziato come l'abbigliamento può essere inibente sulle capacità di calcolo. Questo il test: vengono dati da svolgere dei test matematici a due gruppi di ragazzi divisi per sesso. Il gruppo delle ragazze ottiene il risultato migliore. Lo stesso test viene dato ai due gruppi divisi per sesso, con condizione categorica di essere svolto in costume da bagno. Il tipo di abbigliamento crea tanto disagio alle ragazze che questa volta ottengono un punteggio pessimo. Come potete vedere l'abbigliamento non sembra proprio una cosa così effimera.

Un consiglio: quando vi vestite la mattina **prestate attenzione a quello che indossate** perché una giornata triste può diventare meravigliosa solo indossando il giusto colore!

